

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 17/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 11/6/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 14/2/2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, della complessiva somma di € 2.015,17, a titolo di spese fisse contrattuali (€ 356,67) e commissioni accessorie (€ 1.658,50); gli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata.

L'intermediario non ha presentato le proprie controdeduzioni (termine di scadenza 25/7/2020). In sede di riscontro al reclamo ha respinto le richieste del cliente, eccependo: preliminarmente che l'art. 125-sexies t.u.b. e l'art. 16 della direttiva comunitaria, nella sua formulazione italiana, non generano le ambiguità rilevate dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, e sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi relativi alla residua durata del contratto;

che, per effetto della cessazione del suo rapporto di lavoro con l'ex datore di lavoro, il ricorrente incorreva in un'ipotesi di decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c., con contestuale obbligo di saldare in un'unica soluzione il debito residuo, anche mediante il versamento del TFR, come espressamente previsto dal DPR n. 180/50; precisa che il TFR e ogni altro emolumento dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro sono vincolati irrevocabilmente alla estinzione del debito a carico del mutuatario;

l'elaborazione del conteggio estintivo nel rispetto dell'art. 10 del regolamento contrattuale, provvedendo a rimborsare in tale sede gli interessi nominali sulle rate a scadere;

che le “*commissioni accessorie*” rappresentano un esborso non riconducibile alla durata del finanziamento, ma un compenso interamente e immediatamente maturato all’atto del perfezionamento del contratto e, pertanto, le stesse non sono suscettibili di rimborso; la non rimborsabilità, altresì, delle “*spese fisse*”, in quanto le stesse si riferiscono alla fase istruttoria del prestito; di aver già provveduto al rimborso di eventuali rate ricevute “*in eccedenza*” in seguito all’estinzione del finanziamento; l’infondatezza della domanda di rimborso delle spese legali, in quanto la decisione del cliente di ricorrere all’assistenza legale rappresenta una libera scelta dello stesso, non essendo previsto nel presente procedimento alcun obbligo a tal riguardo.

DIRITTO

Il Collegio osserva preliminarmente che nel caso in esame l’estinzione anticipata del finanziamento era avvenuta in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente/cedente, sicché alla stregua dell’orientamento assunto da questo Collegio, il consumatore ha diritto “*ad una riduzione del costo totale del credito non solo nel caso in cui si avvalga discrezionalmente della facoltà di estinzione anticipata*” (decisione n. 4429/20).

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”.

“*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF*”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up-front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che “*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di*

ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno.*

Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125-sexies t.u.b.) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, il Collegio ritiene che le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali applicate dall’intermediario abbiano natura up-front in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto, peraltro specificamente descritte nella documentazione contrattuale in atti e, quindi, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Esse vanno rimborsate in misura proporzionale agli interessi previsti nel piano di ammortamento.

Si riporta tabella riepilogativa.

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	13
rate residue	107

TAN ▶	12,704%
-------	---------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	89,17%
- in proporzione alla quota	82,61%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
☒	Commissioni accessorie (up front)	€ 1.860,00	€ 1.658,50	☒	☒		€ 1.536,55
☒	Spese fisse contrattuali (up front)	€ 400,00	€ 356,67	☒	☒		€ 330,44
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.866,99
interessi legali	si

In definitiva, va accertato il diritto del ricorrente al rimborso per il complessivo importo di € 1.866,99, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.866,99, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS